



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 359/2024

sul ricorso in materia pensionistica n. **69300**, depositato il 7 settembre 2023, proposto da

T. R., nata a OMISSIS ed ivi residente (cod. fisc. OMISSIS),
elettivamente domiciliata - ai fini del presente giudizio - in Bari alla
via G. Davanzati Forges n. 6, presso e nello studio degli avv.ti
Emilio Solimando (cod. fisc. SLMMLE68B13L049Z) indirizzo di
posta elettronica certificata avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it e
Silvia Solimando (cod. fisc. SLMSLV74C65A662Z), indirizzo di
posta elettronica certificata avv.silviasolimando@pec.giuffre.it, dai
quali è rappresentata e difesa - sia congiuntamente che
disgiuntamente - in virtù di mandato da intendersi in calce al
ricorso introduttivo

- parte ricorrente -

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in
persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G.

Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – e Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

- parte resistente -

Nonché, a seguito di integrazione del contraddittorio disposta ai

sensi dell'art. 160**bis** c.g.c. con ordinanza a verbale del 21 marzo

2024, nei confronti del

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento

dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi in

persona del Ministro *pro tempore*.

- parte resistente non costituita-

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 14 novembre 2024, per parte

ricorrente, l'avv. Martina Abate in sostituzione degli avv.ti Emilio e

Silvia Solimando e, per l'INPS, l'avv. Francesco Velardi in

sostituzione degli avv.ti Norrito e Gramuglia.

FATTO e DIRITTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente

- già dipendente del Ministero della Giustizia con mansioni e

qualifica di operatore giudiziario profilo professionale Area II F4 -

ha instaurato il presente giudizio per ottenere la riliquidazione del

trattamento di quiescenza conferito con modello 5007 del

06.11.2018 tenuto conto delle migliori retribuzioni pensionabili

previste dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni

Centrali per il triennio economico e normativo 2016 – 2018, con

corresponsione dei relativi arretrati maggiorati di interessi e

rivalutazione monetaria. Pertanto, parte ricorrente ha concluso

chiedendo: *“accertare e dichiarare il diritto della sig.ra T.alla*

riliquidazione del trattamento di quiescenza conferito con modello

5007 del 06.11.2018 per adeguamento delle retribuzioni

pensionabili ai valori di stipendio previsti dal CCNL relativo al

personale del comparto Funzioni Centrali per il triennio economico e

normativo 2016 – 2018 in relazione alla posizione giuridico

economica Area II F4 conseguita con decorrenza 01.01.2018;

condannare, conseguentemente, l'Inps (gestione ex INPDAP) a

procedere alla suddetta riliquidazione alla decorrenza originaria del

01.07.2018, nonché a corrispondere le differenze di rateo maturate

e a maturarsi a tale titolo dalla stessa data al soddisfo, oltre

aumenti perequativi ed interessi come per legge;

Vinto il compenso del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti

procuratori che si dichiarano anticipatari”.

II. Il 28 febbraio 2024, l'INPS si è costituito in giudizio e,

preliminarmente, ha rilevato che ai sensi della circolare INPS n. 26

del 13.02.2019, è compito dell'Amministrazione comunicare le

informazioni necessarie alla riliquidazione del trattamento pensionistico provvedendo contestualmente alla rettifica dei dati retributivi, in occasione dell'applicazioni dei recenti rinnovi contrattuali come riportati in memoria dalla stessa ricorrente. Alla data della costituzione in giudizio, tale aggiornamento non era stato effettuato e, pertanto, l'Istituto ha reso noto di aver provveduto ad inoltrare PEC al Ministero della Giustizia, al fine di sollecitare tale inserimento.

L'Ente previdenziale ha, altresì, opposto la prescrizione quinquennale e concluso chiedendo: “– *Con qualunque statuizione rigettare il ricorso; – Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio*”.

III. In vista dell'udienza del 21 marzo 2024, parte ricorrente ha depositato delle note con le quali ha, tra l'altro, contestato le difese dell'Ente previdenziale insistendo per l'accoglimento del ricorso.

IV. Nel corso della pubblica udienza del 21 marzo 2024 parte ricorrente ha rilevato come il provvedimento del Ministero della Giustizia consentisse la rideterminazione del trattamento previdenziale del ricorrente. Al contempo, parte ricorrente si è resa disponibile ad un rinvio della trattazione del giudizio in modo da consentire all'INPS di attendere un riscontro alle istanze inviate.

L'INPS, in detta occasione, ha reso noto che occorreva comunque l'aggiornamento del cosiddetto “ultimo miglio” e, pertanto, questo GUP, con ordinanza a verbale, ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 160-*bis* nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro della ricorrente, fissando

l'udienza del 19 settembre 2024 per la prosecuzione della trattazione.

V. Il 10 settembre 2024 parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha dato atto della riliquidazione operata dall'INPS di Palermo nel mese di agosto u.s., con corresponsione di importi arretrati per euro 3.884,69 in favore della sig.ra T. Al contempo, al fine di poter verificare la correttezza di tale rideterminazione e dei relativi dati di calcolo, ha richiesto che si disponesse la produzione in giudizio del nuovo modello 5007 ad essa sotteso.

VI. Nel corso della pubblica udienza del 19 settembre 2024, constatata la mancata costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, con ordinanza a verbale, l'Ente previdenziale resistente è stato onerato del deposito del modello 5007 sotteso alla recente riliquidazione del trattamento pensionistico ed è stata fissata l'udienza del 14 novembre 2024 per la prosecuzione della trattazione.

VII. Il 21 ottobre 2024 l'INPS ha ottemperato al richiesto incombenza istruttorio e, con note di udienza del 4 novembre 2024, parte ricorrente ha confermato la correttezza dell'operazione di ricalcolo chiedendo la cessazione della materia del contendere. La difesa della sig.ra T. ha, inoltre, chiesto la condanna con distrazione delle spese legali in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.

VIII. Alla pubblica udienza del 14 novembre 2024 l'avv. Abate, nel

confermare la correttezza dei calcoli effettuati dall'INPS, ha chiesto che si dichiari la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di controparte. L'avv. Velardi, nell'aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ha rilevato, comunque, che la trasmissione dei dati da parte del datore di lavoro della ricorrente era pervenuta soltanto nel mese di maggio 2024 e, pertanto, ha chiesto la compensazione delle spese.

Udite le parti il giudizio è stato posto in decisione.

IX. Preso atto della conferma dell'avvenuta riliquidazione e della conforme richiesta di parte ricorrente, si ritiene sussistano i motivi per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere deve essere, infatti, dichiarata dal Giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210).

X. Tenuto conto del riconoscimento del diritto della ricorrente, ancorché tardivo, ed in ossequio al principio della c.d. soccombenza virtuale, deve osservarsi che l'INPS seppur riconosciuto soccombente, ha prontamente riliquidato il trattamento pensionistico non appena in possesso delle

informazioni pervenute dall'Amministrazione datrice di lavoro.

Quest'ultima, peraltro rimasta contumace nel presente giudizio, ha comunicato di aver provveduto ad inserire e certificare l'ultimo miglio soltanto con nota del 20.05.2024 ossia successivamente al provvedimento che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ancorché la stessa Amministrazione fosse stata già destinataria del provvedimento di diffida del 4.04.2023.

Pertanto, si ritiene equo compensare le spese legali nei confronti dell'INPS e condannare il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese legali liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese nei confronti dell'INPS;
- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese relative al presente giudizio, liquidate in euro 700,00 (settecento/00), oltre agli accessori, come e se dovuti in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 14 novembre 2024.

